



**REGOLAMENTO DAL GAL ALTA MARCA TREVIGIANA RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE ED ATTIVAZIONE DI SPECIFICI STANDARD ORGANIZZATIVI ED
OPERATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE, LA VERIFICA, IL MONITORAGGIO
E IL GOVERNO DELLE POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE
RILEVABILI NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ED AZIONE**

*Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15.03.2016 e modificato con
Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018 e n. 43 del 24.07.2023*

Allegato 1 alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 24/07/2023

*Riferimento: DGR del Veneto n. 294 del 21.03.2023 allegato c) Intervento SRG06 LEADER –
Attuazione strategie di sviluppo locale, paragrafo 5.2.1 “Condizioni di ammissibilità relative al
partenariato” requisito di ammissibilità a5 .*

PREMESSA

La condizione di ammissibilità a5 di cui al paragrafo 5.2.1 del bando di selezione dei GAL Veneti all. C alla DGR 294/2023 prevede che il GAL deve approvare ed attivare specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di *interesse rilevabili nell'ambito della propria* attività ed azione.

Il Partenariato, attraverso la propria organizzazione, deve quindi assicurare la capacità necessaria per l'attuazione efficace ed efficiente della strategia di sviluppo locale selezionata (definita come interesse primario). Nell'attuazione della strategia si considera “conflitto tra interessi” la situazione in cui un proprio interesse secondario (finanziario o non finanziario) interferisce con la capacità di un soggetto (membro dell'organo decisionale, dipendente, consulente esterno, ...) ad agire in conformità ai doveri che sono funzionali a perseguire l'interesse primario del GAL.

La sussistenza di standard organizzativi e operativi consente al GAL di affrontare – nel rispetto del proprio interesse primario – le situazioni in cui sussiste la presenza di una pluralità di interessi divergenti.

Il Partenariato deve allegare alla domanda di aiuto e richiamare nel PSL (Quadro 2.3.2 – Misure organizzative e gestionali) il proprio Regolamento, relativo alla definizione ed attivazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione.

I contenuti minimi di tale atto sono:

1- la definizione di conflitto di interesse

2- l'individuazione dei soggetti interessati (ambito soggettivo di applicazione), tra i quali devono essere almeno presenti:

- a) i membri dell'organo decisionale e gestionale, con riguardo alla forma giuridica prescelta dal singolo partenariato
- b) i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL-Avepa
- c) il personale del GAL
- d) i consulenti esterni del GAL

3- l'individuazione delle situazioni (ambito oggettivo di applicazione) in cui è rilevante la necessità di identificare la possibile sussistenza di conflitti di interesse. Tali situazioni devono obbligatoriamente ricomprendere le decisioni relative alla selezione delle operazioni finanziate nell'ambito della SSL (adozione delle delibere relative alla proposta e adozione dei bandi, partecipazione alle attività delle Commissioni tecniche GAL-Avepa)

4- la definizione di apposite misure di prevenzione relative alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ossia alle situazioni concrete in cui l'imparzialità dell'attività esercitata da una o più figure potrebbe venire meno in conseguenza dei propri interessi secondari. Le misure di prevenzione minime richieste sono:

- a) la sottoscrizione annuale di specifica dichiarazione relativa al conflitto di interesse
- b) la necessità di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto che rileva la sussistenza di un possibile conflitto di interessi, con conseguente astensione di tale soggetto dall'attività rispetto alla quale potrebbe venir meno l'imparzialità

5- la previsione delle seguenti incompatibilità generali:

a) il direttore e il responsabile amministrativo non possono svolgere analogo incarico, né di altra natura, presso un altro Partenariato selezionato ai sensi degli artt. 31-34 del Reg. UE 2021/1060

(CLLD - Sviluppo locale di tipo partecipativo) e/o presso un differente GAL selezionato ai sensi della Misura 19 dei PSR 2014-2022;

b) il personale del GAL non può assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL del medesimo GAL.

Dato atto che il GAL dispone di un Regolamento sul conflitto di interesse approvato con delibera

del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15.03.2016 e successivamente modificato con Delibera n. 5 del 11.01.2018 si è provveduto a rivedere lo stesso e ad inserire gli elementi minimi obbligatori non presenti richiesti dalla condizione di ammissibilità a5 sopra citata ed ulteriori elementi ritenuti utili derivanti dalla esperienza applicativa recente. In particolare le principali novità introdotte riguardano:

- la precisazione delle finalità all'art. 1;
- la definizione di conflitto di interesse all'art.2;
- le misure di prevenzione minime all'art. 6;
- la previsione della cadenza annuale per la presentazione delle dichiarazioni sul conflitto di interesse;
- la specificazione che devono essere prodotte dichiarazioni sul conflitto di interesse distinte verso il GAL sul modello riportato nell'allegato 1 al Regolamento e come componenti delle Commissioni tecniche GAL-Avepa nel modello più dettagliato fornito da Avepa;
- la specificazione che nelle dichiarazioni relative al conflitto di interesse del personale del GAL resa al GAL di cui al modello Allegato 1 al presente regolamento (vedasi note punto 7) che nella dichiarazione come componenti della CT GAL AVEPA devono essere riportati anche eventuali incarichi conferiti dal GAL al personale della struttura tecnica del GAL.

Il GAL dell'Alta Marca Trevigiana società consortile a responsabilità limitata partecipata anche da enti pubblici seppur non a controllo pubblico con il presente Regolamento intende dotarsi di uno strumento che permetta di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili eventuali situazioni di conflitto di interesse che possano emergere nello svolgimento delle proprie attività ed azione.

Il presente Regolamento è predisposto tenendo conto:

- della natura giuridica del GAL (forma societaria di società consortile a responsabilità limitata con presenza di un capitale privato prevalente rispetto ai soci di natura pubblica);
- alle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi di natura civilistica di cui agli artt. 1394, 2373, 2391 e 2475 ter del Codice Civile; e di natura pubblicistica di cui all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. e all'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ssmii ;
- delle precedenti disposizioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL in materia di conflitto di interessi (deliberazioni del CdA n. 7 del 15.03.2016 e n 5 del 11.01.2018);

- delle specifiche attività che vengono e verranno svolte in attuazione delle attività previste dal Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 nell'ambito del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto Intervento SRG06 Leader- Attuazione strategie di sviluppo locale.

ART. 1 FINALITA'

Le finalità del presente regolamento sono :

- di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possono emergere nello svolgimento delle proprie attività ed azione;
- garantire che i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

ART. 2 DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il Partenariato, attraverso la propria organizzazione, deve assicurare la capacità necessaria per l'attuazione efficace ed efficiente della strategia di sviluppo locale selezionata (definita come interesse primario).

Nell'attuazione della strategia si considera "conflitto tra interessi" la situazione in cui un proprio interesse secondario (finanziario o non finanziario) interferisce con la capacità di un soggetto (membro dell'organo decisionale, dipendente, consulente esterno, ...) ad agire in conformità ai doveri che sono funzionali a perseguire l'interesse primario del GAL. La sussistenza di standard organizzativi e operativi consente al GAL di affrontare – nel rispetto del proprio interesse primario – le situazioni in cui sussiste la presenza di una pluralità di interessi divergenti.

Il conflitto di interessi è una condizione che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale ad un soggetto che ha un proprio interesse secondario personale o professionale in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venir meno in ragione degli interessi in causa.

ART.3 ATTIVITA' INTERESSATE DA POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE – AMBITO OGGETTIVO

Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal 81303/2013 e dal bando di selezione dei GAL Veneti sulla programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR 294/2023 le attività interessate dall'applicazione delle presenti disposizioni riguardano le decisioni relative alla selezione delle operazioni finanziate nell'ambito della strategia di sviluppo locale del GAL nonché relative alle eventuali altre progettualità attivate sulla base di specifiche disposizioni di riferimento, le attività connesse all'acquisizione di beni e servizi e quelle relative alla selezione del personale.

Le fasi procedurali individuate nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla selezione ed alla successiva attività istruttoria per la liquidazione dei contributi in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse sono le seguenti :

- adozione delle delibere relative alla proposta e adozione di bandi;
- definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimale di contribuzione, ecc.);
- partecipazione alle attività delle Commissioni tecniche congiunte GAL – Avepa.

Le fasi relative alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post dei progetti, essendo di competenza dell'Organismo Pagatore, non vengono identificati quali "fasi a rischio" per il GAL.

ART. 4 SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono quelle situazioni nelle quali possono emergere degli interessi secondari (finanziari o non finanziari) che potrebbero tendenzialmente interferire, rispetto ai soggetti di cui all'art. 5, con la loro capacità di agire in maniera imparziale in funzione dell'attuazione efficace ed efficiente della strategia di sviluppo locale. In particolare gli interessi particolari che potrebbero emergere sono i seguenti:

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2023-2027 o nell'ambito di altri interventi attivati dal GAL;
- b) compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2023-2027 o nell'ambito di altri interventi attivati dal GAL;
- c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2023-2027

- o nell'ambito di altri interventi attivati dal GAL;
- d) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2014-2020 o nell'ambito di altri interventi attivati dal GAL, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- e) partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

ART. 5 I SOGGETTI INTERESSATI DA POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE – AMBITO SOGGETTIVO

Le situazioni di potenziale conflitto possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati :

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione organo decisionale e gestionale del GAL;
- b) i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL/AVEPA
- c) il personale del GAL;
- d) i consulenti esterni del GAL

ART. 6 MISURE DI PREVENZIONE NEI CASI IN CUI SUSSISTA UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE.

In relazione alla natura giuridica del GAL, al suo organo decisionale, alla sua struttura organizzativa/gestionale e alle sue attività, vengono di seguito riportate, con riferimento alle diverse tipologie di soggetti, le possibili situazioni di conflitto di interesse e le conseguenti misure di prevenzione adottate.

a) Componenti il Consiglio di Amministrazione.

(ambito oggettivo di applicazione – possibili situazioni di conflitto di interesse e misure di prevenzione adottate)

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Marca Trevigiana, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni statutarie, è l'organo che amministra la società e al quale compete tutta l'attività decisionale per l'attuazione delle attività previste dall'oggetto sociale.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo decisionale relativo:

- all'approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 nell'ambito della programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR 294/2023

attraverso le diverse formule attuative previste;

- all'approvazione di altri interventi attivati dal GAL;
- a procedure di affidamento di servizi e forniture;
- a procedure di selezione del personale

venissero a trovarsi in posizione di conflitto di interesse, ossia di venir meno dell'imparzialità in conseguenza dei propri interessi finanziari le misure di prevenzione minime richieste sono:

a) la sottoscrizione annuale di specifica dichiarazione relativa al conflitto di interesse come da modello di dichiarazione all. 1 al presente Regolamento.

b) la necessità di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto che rileva la sussistenza di un possibile conflitto di interessi, con conseguente astensione di tale soggetto dall'attività rispetto alla quale potrebbe venir meno l'imparzialità

rispetto alle decisioni sopra descritte. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono altresì astenersi dal compiere ogni altra attività che possa comportare conflitto di interesse o violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di buona amministrazione. Non risulta ammissibile l'affidamento di incarichi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a coniugi o parenti entro il quarto grado, relativamente ad attività o interventi finanziari dal GAL.

I componenti del Consiglio di Amministrazione pro tempore vengono portati a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con la trasmissione del presente atto e delle sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

In ogni caso il Presidente, all'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, accerta verbalmente che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti.

Si prevede inoltre che in ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL riguardante:

- all'approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 attraverso le diverse formule attuative previste;
- all'approvazione di altri interventi attivati dal GAL;
- a procedure di affidamento di servizi e forniture;
- a procedure di selezione del personale

venga dato atto nella parte dispositiva del provvedimento dell'avvenuta verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse.

b) I rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL/AVEPA

(ambito oggettivo di applicazione – possibili situazioni di conflitto di interesse e misure di prevenzione adottate)

Nell'ambito dell'attuazione del PSL 2023-2027 è prevista l'attivazione di una commissione tecnica GAL-Avepa presieduta da un rappresentante del GAL con il compito di:

- verificare il quadro generale delle domande presentate;
- verificare e supportare l'istruttoria delle domande;
- verificare e validare le proposte dell'istruttoria per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione;
- predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e la lista delle domande finanziabili.

Nel caso in cui i rappresentanti del GAL nell'ambito della suddetta commissione in relazione alle attività di cui sopra venissero a trovarsi in una posizione di conflitto di interesse essendo presenti degli interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, ovvero negli altri casi sopra descritti nell'articolo 3 , sono obbligati:

- a dichiararlo verbalmente e a produrre contestualmente nei confronti della Commissione Tecnica GAL-Avepa una comunicazione scritta riportante le motivazioni che hanno determinato la posizione di conflitto di interesse rispetto alla attività della Commissione;
- ad astenersi dal partecipare ad ogni attività della Commissione relativamente alla procedura nella quale è emersa la posizione di conflitto di interesse.

Si rimanda alle disposizioni che regolamentano l'attività della Commissione tecnica GAL-Avepa per quanto riguarda:

- la presentazione della dichiarazione di assenza/presenza di conflitto di interesse con l'utilizzo della modulistica fornita da Avepa;
- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interesse;
- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.

I rappresentanti del GAL nella Commissione tecnica GAL-Avepa vengono portati a conoscenza, con la lettera di nomina del GAL, delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL di cui al presente atto. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni delle disposizioni in materia di conflitto di interesse verranno comunicate dal GAL con apposita nota.

Per tale fattispecie deve essere prodotta annualmente la dichiarazione sul conflitto di interessi sul modello definito da Avepa come componenti della CT GAL AVEPA che riguarda un ambito di attività più ristretto rispetto a quello complessivo del GAL.

b) personale impegnato nelle attività di funzionamento del GAL;

(ambito oggettivo di applicazione – possibili situazioni di conflitto di interesse e misure di prevenzione adottate)

Il GAL Alta Marca Trevigiana per l'attuazione delle attività previste dal Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 e di quelle previste da altre iniziative che dovessero essere attivate dalla società, si avvale di una propria struttura organizzativa e gestionale.

Il GAL per la realizzazione delle attività di cui sopra potrà avviare degli ulteriori contratti di lavoro sia nella forma di contratti di lavoro subordinati che nella forma di contratti di collaborazione.

In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, D.M. Funzione pubblica del 28/11/2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/2001 e ssmii, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Al fine di evitare che possano sorgere delle possibili situazioni di conflitto di interesse il personale che opera a supporto del GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione della domanda .

Tali situazioni si verificano nel caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni o a svolgere attività nella fattispecie di cui all'art. 3. Che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado ovvero che si manifesti una situazione di conflitto di interesse così come descritta art. 4 Oltre alla suddetta previsione si stabiliscono i seguenti casi di incompatibilità generale:

- a) il direttore e il responsabile amministrativo non possono svolgere analogo incarico, né di altra (CLLD - Sviluppo locale di tipo partecipativo) e/o presso un differente GAL selezionato ai sensi della Misura 19 dei PSR 2014-2022;
- b) il personale del GAL non può assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL del medesimo GAL.

Nel caso in cui si venga a configurare una situazione di conflitto di interesse così come definita dal precedente articolo 3, è necessario che il personale si astenga dallo svolgimento delle attività questi si astenga dallo svolgimento delle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del Gal producendo una comunicazione scritta dal quale risulti il ruolo svolto nel GAL, la descrizione della situazione e delle motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad individuare in seno alla propria struttura organizzativa un altro dipendente/collaboratore per lo svolgimento delle attività

con esclusione del caso in cui il conflitto di interessi del dipendente sorga all'interno delle commissioni tecniche GAL – Avepa.

Al fine di disporre di un ulteriore strumento preventivo finalizzato ad evitare il possibile insorgere di conflitti di interesse, i dipendenti e collaboratori del GAL presentano una dichiarazione sul modello di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento nella quale dichiarano la presenza/assenza delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 3.

La dichiarazione viene presentata con cadenza annuale. Il dipendente/collaboratore è obbligato a presentare una nuova dichiarazione nel caso in cui dovessero intervenire delle modifiche rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Il personale e i collaboratori del GAL al momento dell'adozione del presente Regolamento è portato a conoscenza con specifiche note delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL

Il personale o i collaboratori il cui rapporto di lavoro decorre in data successiva all'adozione del presente atto verrà portato a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con apposita nota contestuale alla sottoscrizione del contratto di lavoro.

Nelle dichiarazioni relative al conflitto di interesse del personale del GAL resa al GAL di cui al modello Allegato 1 al presente regolamento che nella dichiarazione come componenti della CT GAL AVEPA dovranno essere riportati anche eventuali incarichi conferiti dal GAL al personale della struttura tecnica del GAL.

a) Consulenti esterni del GAL

(ambito oggettivo di applicazione – possibili situazioni di conflitto di interesse e misure di prevenzione adottate)

Il GAL Alta Marca Trevigiana per l'attuazione delle attività previste dal Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 e di quelle previste da altre iniziative che dovessero essere attivate dalla società può avvalersi di consulenti esterni.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere attività economiche che li pongono in conflitto di interesse. Tali situazioni si verificano nel caso in cui i consulenti esterni siano chiamati a prendere decisioni o a svolgere attività nella fattispecie di cui all'art. 3. Che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una situazione di conflitto di interesse così come descritta art. 4.

Oltre alla suddetta previsione di carattere generale si forniscono di seguito delle precisazioni relativamente alle tipologie di consulenti del GAL e a possibili situazioni di conflitto di interesse.

I consulenti esterni possono fornire attività di supporto a figure specifiche previste dall'organigramma del GAL e attività di supporto per la realizzazione di specifiche attività

progettuali.

Al fine di evitare che possano sorgere delle possibili situazioni di conflitto di interesse i consulenti esterni che forniscono supporto per la realizzazione di specifiche attività progettuali del GAL non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interesse (ad esempio assumendo altri incarichi nell'ambito della medesima progettualità con soggetti diversi dal GAL).”

Nel caso in cui si venga a configurare una situazione di conflitto di interesse il consulente esterno deve astenersi dallo svolgimento delle attività di cui è stato incaricato e deve produrre una comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione del GAL dalla quale risulti l'incarico assegnato dal GAL, la descrizione della situazione e delle motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse. In tale evenienza il Consiglio di Amministrazione valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

I consulenti esterni con un contratto in essere al momento dell'adozione del presente Regolamento vengono portati a conoscenza con specifica nota delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL.

I consulenti esterni che verranno individuati successivamente dell'adozione del presente atto verranno portati a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con apposita nota contestuale alla sottoscrizione del contratto.

Art. 7. VERIFICHE.

Al termine di ogni annualità il Consiglio di Amministrazione del GAL dovrà approvare un resoconto che fornisca un quadro di riepilogo in merito all'attivazione delle misure di prevenzione previste per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Il resoconto annuale fornirà pertanto un quadro delle modalità operative di applicazione con riferimento alle diverse categorie di soggetti interessati individuati nel presente Regolamento e darà conto della presenza o assenza di situazioni di conflitto di interesse. Esso specificherà inoltre le misure di prevenzione attivate in caso di conflitto di interesse (comunicazioni scritte di posizione di conflitto di interesse e astensione).

In relazione alle dichiarazioni presentate dai Consiglieri e dal Personale del GAL, della cui acquisizione si darà conto nel resoconto annuale, il Presidente del GAL con il supporto della struttura operativa, dovrà provvedere ad effettuare un controllo a campione con una cadenza almeno annuale su almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni oggetto di verifica verrà effettuato con tutti i mezzi

istruttori a disposizione quali a titolo esemplificativo, richieste specifiche presso le pubbliche amministrazioni per il controllo della veridicità della dichiarazione, accesso a banche dati, visure su pubblici registri , richiesta di esibizione di documenti all'interessato, ovvero a terzi idonei a comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato.

Art. 8. AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ed estendono all'ambito di operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria natura giuridica.

ALLEGATO 1 MODELLO DICHIARAZIONE E INFORMATIVA SU PRIVACY
--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' **(Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Il sottoscritto....

nato a _____ Prov. il _____

C:F: _____

residente a _____ CAP _____ in Via _____

(SE COMPONENTE DEL CDA)

in relazione alle attività svolte in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Soc, Cons a R.L. nominato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. ... del

(SE DIPENDENTE O COLLABORATORE GAL)

in relazione alle attività svolte in qualità di dipendente/collaboratore del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Soc, Cons a R.L in forza di contratto dal.....

e con specifico riferimento alle disposizioni adottate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana Soc, Cons a R.L per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di:

1. essere titolare/rappresentante legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano

coinvolti nello svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2014-2020 o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL

DENOMINAZIONE SOCIETA'	P.IVA/C.F.	SEDE

2. di possedere le seguenti compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali di ditte, imprese e aziende agricole (diversi da quanto comunicato al punto 1) che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2014-2020 o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL.

DENOMINAZIONE SOCIETA'	P.IVA/C.F.	SEDE

3. di avere in corso un contratto di prestazione di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2014-2020 o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL

N. PROG.VO	TIPO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	COLL. descrizione sintetica	DENOMINAZIONE SOGG.	COD. FISC.

4. di aderire all'associazione/organizzazione (diversa da partiti politici o sindacati), anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2014-2020 o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE	CODICE FISCALE

5. di essere il coniuge, il parente entro il 4° grado od il convivente i cui interessi possono essere coinvolti dallo svolgimento dell'attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL 2014-2020 o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL

Tipo di parentela	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	C.F.	Denominazione soggetto interessato	Riferimenti (P.I. o C.F. sede ecc.)

6. di non rientrare in alcuna delle situazioni sopra riportate

7. note: DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE EVENTUALI INCARICHI CONFERITI DAL GAL

--

Qualora dovessero verificarsi nuove o diverse situazioni sarà presentata tempestivamente una nuova dichiarazione.

Luogo e data

Firma

.....

.....

Allegare documento d'identità in corso di validità

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL'ART. 13 REG. EUROPEO 679/2016 E DLGS. 30 GIUGNO 2003, N.196 E DELL'ART. 48 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza. In osservanza di quanto previsto dall'art 13 del DLgs n.196 del 2003.La informiamo di quanto segue:

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui Gruppo di Azione Locale (GAL) dell'Alta Marca Trevigiana entrerà in possesso. La informo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente, nell'ambito dell'attuazione da parte del GAL del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2023-2027 nell'ambito della Programmazione Leader Veneto 2023-2027 o nell'ambito degli altri interventi progettuali attivati dal GAL, relativamente all'aspetto delle misure adottate e degli atti comprovanti l'assenza di conflitto di interesse.

2. Modalità del trattamento dei dati.

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art.4 comma 1 lett.a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello

svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di svolgere le attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti ai controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea e potrà avvenire anche attraverso l'affidamento a soggetti terzi per le operazioni di elaborazione. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 ed in considerazione dell'art. 83 del GDPR 679/2016. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è "Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a Responsabilità Limitata riconosciuta con sede legale e operativa in Via Roma, 4 – Villa Brandolini 31053 Solighetto di Pieve di Soligo TV Tel. 0438/82084 Fax. 0438/1890241 www.galaltamarca.it e-mail segreteria@galaltamarca.it PEC galaltamarca@pec.it

Consenso ex art. dell'art. 13 Reg. Europeo 679/2016 e art. 13 D.Lgs. 196/2003

Pienamente informato, ai sensi dell'art. 13 Reg. Europeo 679/2016 e Art. 13 D.Lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma